



**COMUNE DI SAN NICOLO'
D'ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016

Sommario:

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Figure giuridiche di gestione	3
Art. 3 – Condizioni di esercizio	3
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio	4
Art. 5 – Requisiti per l'esercizio della professione	4
Art. 6 - Numero delle autorizzazioni	4
Art. 7 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	5
Art. 8 – Titoli oggetto di valutazione.....	5
Art. 9 - Assegnazione e rilascio autorizzazione.....	6
Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione	6
Art. 11 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche	7
Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture.....	7
Art. 13 - Contrassegni per le autovetture	7
Art. 14 - Inizio e sospensione del servizio	7
Art. 15 - Acquisizione del servizio	8
Art. 16 - Collaborazione alla guida.....	8
Art. 17 - Interruzione del trasporto	8
Art. 18 - Trasporto persone portatrici di handicap.....	8
Art. 19 – Tariffe.....	8
Art. 20 – Contachilometri	8
Art. 21 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture	9
Art. 22 - Comportamento del noleggiatore	9
Art. 23 - Comportamento dell'utente durante il servizio.....	10
Art. 24 - Addetti alla vigilanza	10
Art. 25 - Sanzioni amministrative.....	10
Art. 26 - Violazioni e sanzioni.....	10
Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	11
Art. 28 - Reclami sul servizio	11
Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione	11
Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione.....	11
Art. 31 - Rinuncia all'autorizzazione	11
Art. 32 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.....	11
Art. 33 – Disposizioni finali	12
Art. 34 - Entrata in vigore	12
Art. 35 - Abrogazione disposizioni precedenti	12

Fonti Normative

- Legge 15.01.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
- Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.012.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada).
- D.M del 20.04.1993 “criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture”.
- Legge Regionale 5 Marzo 2008 n. 3;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/1 dell’11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16-32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011 “direttive in materia di sportello unico delle attività produttive – raccordo tra la L.R. 3/2008 art. 1 commi 16-32 e il DPR n. 160/2010
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 1/7/2010 Legge Regionale 7 Dicembre 2005, n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/30 del 20/03/2012 “Legge Regionale 7 Dicembre 2005 n. 21 art. 39. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.12.2007 relativa al numero di autorizzazioni destinate al servizio di noleggio con conducente nel Comune di San Nicolò d’Arcidano
- Ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 1 – Oggetto

1. Oggetto del regolamento è la disciplina del servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni del codice della strada.
2. Il servizio di autonoleggio con conducente è un’attività che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasferimento di persone mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, senza limiti di tempo o di percorso; tale attività necessita di autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune, in base al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
3. In carenza del servizio di taxi, le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente potranno stazionare su aree pubbliche da individuare e approvare con successiva deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il presente regolamento non regola l’esercizio del servizio di taxi, di autonoleggio con conducente con autobus ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 – Figure giuridiche di gestione

Possono essere titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente:

- a) persone fisiche iscritte all’albo delle imprese artigiane;
- b) cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
- c) consorzi tra imprese artigiane.

Art. 3 – Condizioni di esercizio

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze di taxi ovvero il cumulo di titolarità di taxi e noleggio con conducente. E' ammesso il cumulo di titolarità di noleggio con conducente.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente il Comune di San Nicolò d'Arcidano concede ad ogni partecipante fino ad un massimo del 50% del numero complessivo di titolarità messe a disposizione.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un proprio collaboratore o dipendente.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette, all'atto del ritiro e ogni qual volta si verifichi una variazione, l'elenco dei dipendenti o collaboratori impiegati nella guida dei mezzi con i dati anagrafici e i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e certificato di abilitazione professionale).

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo dell'automezzo, allo scopo di certificarne l'impiego per il servizio di noleggio.
3. Il conducente ha l'obbligo di compilare un "foglio di servizio" come indicato nell'art. 11 della Legge n. 21/1992 e riportante i seguenti dati:
 - a) Fogli vidimati e con progressione numerica;
 - b) Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l'indicazione di:
 - a) Targa del veicolo;
 - b) Nome del conducente;
 - c) Data, luogo e Km di partenza e arrivo;
 - d) Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) Dati del committente. Tale documentazione, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 5 – Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
 - b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, essere stato riabilitato a norma di legge;
 - d) avere a disposizione una rimessa nel territorio comunale, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e) la disponibilità dell'autovettura, il veicolo a trazione animale o la motocarozzetta dovranno essere possedute al momento dell'avvio dell'attività.

Art. 6 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare è stato stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.12.2007 in numero 2 autorizzazioni, come determinato dall'Assessorato Regionale ai trasporti, sulla base dei seguenti elementi:

- a) entità della popolazione e del territorio comunale;
- b) distanza del comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria ed altre stazioni marittime e aeroportuali;
- c) entità, frequenza e finalità dei servizi pubblici di trasporto (Ferrovie dello Stato ed in concessione, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
- d) attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- e) numero e frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli a noleggio di altri Comuni, oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea.

Art. 7 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, previa pubblicazione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici di apposito avviso, ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il bando di concorso è indetto dal Responsabile del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che stabilisce il numero delle autorizzazioni.

Art. 8 – Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) servizio prestato come conducente presso un'impresa di noleggio con conducente, in qualità di dipendente o collaboratore o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - c) altri titoli attinenti alla professione;
 - d) conoscenza di lingue straniere.
2. Il punteggio è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti; in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane, **come appresso specificato:**

A) Titolo personali massimo 2,75 punti

TITOLO DI STUDIO		PUNTI
A1	Diploma di Scuola Media Superiore	0,50
	Laurea Breve	0.75
	Laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento	1,25

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE		PUNTI
A2	Conoscenza di lingue straniere dimostrata da apposito attestato rilasciato da istituto specializzato legalmente riconosciuto o da titolo riconosciuto dal Ministero	0,50 per ogni titolo fino ad massimo di punti 1,5

B) Titoli professionali massimo punti 6

SERVIZIO PRESTATO COME CONDUCENTE		PUNTI
B1	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi. Laver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del	0,50 ogni 6 mesi di attività effettivamente

	titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi. Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizio di trasporto pubblico.	svolta sino ad un massimo di 6.0 punti
--	--	--

C) Altri titoli attinenti alla professione punteggio massimo punti 2

	Altri titoli attinenti la professione	Punti 0,50 per ogni titoli
--	---------------------------------------	----------------------------

A PARITA' DI PUNTEGGIO PREVALE IN GRADUATORIA IL CANDIDATO PIU' GIOVANE

Art. 9 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria, assegna con determinazione l'autorizzazione comunale di esercizio ed invita entro 30 giorni gli interessati a presentare la documentazione richiesta.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa nel territorio del Comune, nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo al momento dell'avvio dell'attività.

Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, presentata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, relative al titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto i sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione per morte del titolare è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento; in caso di mancato accordo tra gli eredi, l'autorizzazione può essere trasferita a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni; durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti; qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 11 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata, a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica per accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione, nonché dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. Qualora venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, il Responsabile del Servizio, su richiesta del titolare, può concedere la regolarizzazione dei requisiti entro 90 giorni; trascorso tale termine il Responsabile del Servizio procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture

Ogni autoveicolo destinato al servizio di N.C.C. è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale per il rispetto delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività, il possesso dei requisiti in capo al titolare e quanto altro previsto al riguardo dalla disciplina in materia.

Il servizio di N.C.C. deve essere svolto con l'impiego di autoveicoli di cui all'art. 85 comma 2, del D.Lgs 285 del 30.04.1992, muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 3, dello stesso codice della strada di cui al D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap ed in particolare di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche; il Responsabile del Servizio accerta che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni, rilasciando nulla-osta alla immatricolazione o revisione.

Art. 13 - Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo recante le scritte: "NOLEGGIO" e "Comune di San Nicolò d'Arcidano" e lo stemma del Comune.
2. I veicoli devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 7,00 di larghezza per cm. 9,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di San Nicolò d'Arcidano " e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del Comune;
 - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
4. La realizzazione e i costi dei contrassegni e della targhetta sono a carico dell'interessato.

Art. 14 - Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, o per comprovate cause di forza maggiore non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti, potrà ottenere dal Responsabile del Servizio una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 15 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale, su area privata.
2. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire alla rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. E' fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative alla effettuazione di ulteriori servizi. Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail, messaggio di testo su telefono cellulare o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte sul foglio di servizio.

Art. 16 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto del codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari deve comunicare all'ufficio competente, al ritiro della licenza e in caso di variazione, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 17 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18 - Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 19 – Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. Trasporti del 20.04.1993, i titolari di autorizzazione determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente ed esposti all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo del trasporto è concordato tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 20 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia al competente ufficio comunale e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 21 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
2. L'autorizzazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 22 - Comportamento del noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) tenere a disposizione del cliente presso la sede le tariffe praticate e copia del presente regolamento;
 - h) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - i) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito;
 - d) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - h) fumare;
 - i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
 - j) togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
 - k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 23 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare;
 - b) gettare oggetti dai veicoli;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal codice della strada.

Art. 24 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale e agli ufficiali e agenti di polizia.

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
5. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento all'ufficio comunale competente.

Art. 26 - Violazioni e sanzioni

1. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni pecuniarie le violazioni delle fattispecie previste agli articoli 27 e 28 del presente regolamento; il Responsabile del Servizio determina l'ammontare della sanzione, all'interno dei limiti minimo e massimo, in relazione all'entità della violazione.
2. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 85 del codice della strada le violazioni delle seguenti fattispecie:
 - a. chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;
 - b. chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati; qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi;
 - c. chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell'autorizzazione;
 - d. chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita; in tali ipotesi si dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

3. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

4. Per le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 15/08/2000 n. 267.

Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 28 - Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:
 - a) perda uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) abbia trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca nel caso il titolare dell'autorizzazione:
 - a) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - b) effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - c) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

Art. 31 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono comunicare la rinuncia all'ufficio comunale competente restituendo l'atto originale.

Art. 32 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 33 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione, della legge n. 21/1992, del D.Lgs n. 267/2000 e norme attinenti, delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Art. 35 - Abrogazione disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.